



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Bologna, 24/08/2021

Ai candidati interessati
Al sito dell'A.T. di Bologna
Alle OO.SS.

DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. N. 951 DEL 16 GIUGNO 2021: PROCEDURA SELETTIVA PER L'INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI. DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE – A.T. BOLOGNA.

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio Dell'economia”*;
- VISTO l'articolo 58 del predetto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, ed in particolare il comma 5-sexies (per come modificato dall'art. 58, comma 2, lett. G, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- VISTI altresì i commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 964;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 761, lett. b), il quale ha abrogato il comma 3 dell'articolo articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 di modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, dal decreto ministeriale 15 marzo 2019 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente *“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, ed in particolare l'articolo 4, il quale prevede che *“1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. 2. Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto ai lavori*

Responsabile del procedimento: Alberto Mastromatteo – 0513785225

Referenti: Antonio Camardo – 0513785206/ Lorella Palmegiani – 0513785354

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 e-mail: ata.bo@istruzioneer.gov.it

CF 80071250379

e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it Sito web: <http://www.bo.istruzioneer.it>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 3. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. 4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 5. Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente *“Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2020, n. 65, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99, recante la definizione della dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO il decreto interministeriale 20 novembre 2019, n. 1074, adottato, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e recante i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

- VISTO il decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per totali 11.263 posti, della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- VISTE le graduatorie provinciali di merito della predetta procedura selettiva approvate con decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura medesima;
- VISTO il decreto dipartimentale 18 maggio 2020, n. 573, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, delle modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento di complessivi 1.817 posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200, ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
- VISTO il decreto dipartimentale 16 giugno 2020, n. 686, di approvazione della graduatoria nazionale formata in esito alla selezione di cui all'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2020, n. 94, concernente le assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO il CCNL – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A - Profili di area del personale ATA e la Tabella B, - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
- VISTO il CCNL – Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO il CCNI sottoscritto il 3 agosto 2020 concernente la mobilità straordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58 nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- CONSIDERATO che, con i decreti 20 novembre 2019, n. 1074, 6 dicembre 2019, n. 2200, 18 maggio 2020, n. 573, e 16 giugno 2020, n.686, è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e che occorre, pertanto, indire la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies del medesimo articolo 58;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nell'ambito della procedura ivi disciplinata, occorre procedere "[...] graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter";
- CONSIDERATO che l'anzidetto comma 5-sexies dell'articolo 58, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva ivi disciplinata, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande;
- CONSIDERATO che la procedura selettiva per titoli, prevista dal comma 5-ter di cui all'articolo dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle procedure di reclutamento ordinarie;
- CONSIDERATO che, in forza del richiamo al comma 5-ter di cui all'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, quanto anzidetto trova applicazione anche per la procedura disciplinata dal presente decreto;
- CONSIDERATO che la Tabella E) allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2020, n. 99, recante la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA), per l'anno scolastico 2020/21, prevede, tra l'altro, che n. 11.263 posti sono destinati alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5-ter a comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- CONSIDERATO che, in relazione alla procedura di cui al comma 5-ter, i citati commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 58 determinano i limiti di spesa entro i quali sono autorizzate le assunzioni, da effettuare secondo la predetta procedura selettiva, anche a tempo parziale, e che da tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, va escluso il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, deve essere espletata nei limiti di spesa indicati al comma 5-bis dell'articolo 58 del medesimo decreto;
- CONSIDERATO che la procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, per espressa previsione del medesimo disposto, può essere indetta solo in esito alle operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies e sui posti interi eventualmente residuati a conclusione delle stesse;
- CONSIDERATO che le anzidette operazioni di mobilità straordinaria di cui all'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, si sono svolte secondo le indicazioni di cui alla circolare 24 agosto 2020, prot. MI -DGPER n. 25403, inerente le modalità di svolgimento della anzidetta procedura, e si sono concluse il 13 settembre 2020;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

- CONSIDERATO che il monitoraggio, avviato con nota prot. MI - DGPER n. 28960 del 22 settembre 2020, sugli eventuali posti interi residuati al termine della procedura di mobilità straordinaria ha restituito un numero di posti disponibili complessivamente pari a 1.591 posti, così come risulta dalle note di riscontro inviate dagli Uffici Scolastici Regionali al netto delle risorse prioritariamente destinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto a seguito della procedura di cui all'articolo 58, comma 5-ter ovvero al collocamento dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
- CONSIDERATO che, ai sensi del penultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "[...] *Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. [...].*";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2021, n. 156, registrato alla Corte dei conti con n. 1911 del 09 giugno 2021 di determinazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva la procedura selettiva per titoli, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;
- VISTI i decreti del Vice Direttore Generale, dell'U.S.R. Emilia-Romagna, n. 406 del 09/07/2021 e 18/08/2021, di delega agli A.T., rispettivamente, delle operazioni di verifica dei requisiti di accesso (titolo di studio e titoli di servizio) e quelle di controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, anche in relazione ai titoli valutabili dichiarati e delle operazioni di redazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito provinciali della procedura concorsuale;

DECRETA

- Art. 1 Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.D.G. n. 951 del 16/06/2021, è approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria provinciale di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per posti come collaboratore scolastico nella regione Emilia-Romagna, per la Provincia di Bologna.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

- Art. 2 La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
- Art. 3 Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Bando, lo scrivente Ufficio può disporre eventuali esclusioni degli aspiranti, per carenza dei requisiti di accesso alla procedura, anche successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.
- Art. 4 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Giuseppe Antonio Panzardi